



Comune di Cassano all'Jonio

Provincia di Cosenza

Regolamento comunale per l'istituzione e l'applicazione della *Imposta di Soggiorno*

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 15/06/2011

Modificato con

- Deliberazione G.C. n. 25 del 03/07/2012
- Deliberazione G.C. n. 274 del 04/10/2013
- Deliberazione C.C. n. 24 dell'11/08/2020



Comune di Cassano all'Jonio

Provincia di Cosenza

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per disciplinare l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno, di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo n. 23/2011 e successive modifiche e integrazioni.
2. Nel Regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, gli obblighi delle strutture ricettive, le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Art. 2

Istituzione e presupposto

1. L'Imposta di Soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.lgs n. 23/2011. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel Bilancio di Previsione Finanziario del Comune di Cassano all'Jonio, per migliorare l'offerta turistica e i servizi pubblici locali.
2. L'applicazione dell'imposta decorre dal **20 Giugno 2011** nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 3, Legge n. 212/2000 e dall'art. 1, comma 26, della Legge n. 208/2015.
3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive, ubicate nel territorio del Comune di Cassano all'Jonio.

Art. 3

Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari

1. Sono soggetti passivi dell'imposta coloro che, non residenti nel Comune di Cassano all'Jonio, alloggiano nelle strutture ricettive di cui all'art. 2.
2. L'imposta è corrisposta dai suddetti soggetti ai gestori delle strutture ricettive di cui alla legge regionale in materia di turismo.
3. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno al Comune di Cassano all'Jonio.



Comune di Cassano all'Jonio

Provincia di Cosenza

Art. 4

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno gli autisti dei pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e di turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per ogni accompagnatore turistico ogni 20 partecipanti. Sono, altresì esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno gli animatori in servizio presso le strutture ricettive di cui al presente Regolamento, nonché ogni lavoratore loro dipendente, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato.
2. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i minori fino al compimento del quarto anno di età.
3. Sono esenti dal pagamento i portatori di handicap grave, la cui condizione di disabilità sia certificata ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge nr. 104/1992, e i non vedenti. L'applicazione dell'esenzione è subordinata alla consegna, da parte degli interessati, al Responsabile della struttura ricettiva, della certificazione attestante la condizione di disabilità.
4. Per gli ospiti dei campeggi presenti sul territorio di Cassano all'Jonio, si applica tariffa piena stabilita da Regolamento per i primi 20 giorni consecutivi, con riduzione del 50% a partire dal 21esimo giorno e successivi.
5. Le predette agevolazioni di cui ai precedenti commi 3 e 4 avranno decorrenza dal 01 gennaio 2021.

Art. 5

Misura dell'imposta

1. Le misure dell'imposta sono stabilite da provvedimento della Giunta Comunale con apposite deliberazioni entro la misura massima stabilita dalla legge.
2. Essa è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime. Per gli alberghi, i campeggi, i residence e gli agriturismi la misura è definita in rapporto alla loro classificazione articolata in "stelle".



Comune di Cassano all'Jonio

Provincia di Cosenza

3. Le tariffe si applicano in misura ridotta del 50% nel periodo compreso dall'1 Ottobre al 31 Marzo.
4. Le aliquote attualmente in vigore sono riportate in Appendice al presente Regolamento.

Art. 6

Versamento dell'imposta

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di Cassano all'Jonio dell'imposta di soggiorno dovuta, entro e non oltre **cinque giorni** dalla fine di ciascuna quindicina del mese (1/15 – 16/30-31), più specificatamente i versamenti devono essere effettuati entro e non oltre il giorno 20 del mese corrente per la prima quindicina e il giorno 5 del mese successivo per la seconda quindicina, con le seguenti modalità:
 - a) mediante bollettino postale o bonifico bancario;
 - b) tramite le procedure telematiche;
 - c) mediante pagamento diretto effettuato presso gli sportelli della Tesoreria Comunale.

Art. 7

Obblighi dei Responsabili delle strutture ricettive

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Cassano all'Jonio sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi di cui all'art. 3 del presente regolamento, della presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 2 lett. d) ed e) del presente articolo, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
2. I gestori di cui al comma 1 sono tenuti ad osservare i seguenti obblighi, distintamente per ciascuna struttura ricettiva gestita:



Comune di Cassano all'Jonio

Provincia di Cosenza

a) informare in multilingua, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione dell'imposta di soggiorno, della relativa entità, delle esenzioni con l'indicazione della documentazione necessaria per beneficiarne;

b) richiedere il pagamento dell'imposta entro il momento della partenza del soggiornante dalla struttura ricettiva e rilasciare la relativa quietanza tramite annotazione del pagamento nel documento fiscale (fattura o ricevuta) oppure emettendo un'apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia);

c) versare al Comune di Cassano all'Jonio le somme dovute a titolo di imposta di soggiorno, entro i termini previsti nell'art. 6;

d) essi hanno l'obbligo di dichiarare mensilmente all'Ente, entro quindici giorni del mese successivo, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del mese, il relativo periodo di permanenza, l'imposta dovuta e gli estremi dei versamenti della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa. La dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune;

e) presentare al Comune di Cassano all'Jonio, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, esclusivamente in via telematica, la dichiarazione cumulativa relativa all'anno precedente a norma dell'art. 4, comma 1, ter del D.lgs n. 23/2011 e ss.mm.ii.

3. Il gestore è altresì obbligato a conservare tutta la documentazione inerente al tributo, ai sensi di legge, al fine di rendere possibili i controlli, anche tributari, da parte del Comune.

Art. 8

Attività di controllo e accertamento dell'imposta

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 7.
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I Responsabili delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare



Comune di Cassano all'Jonio

Provincia di Cosenza

atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune.

3. Ai fini dell'attività di accertamento dell'Imposta di Soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 158 a 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché l'art. 1219 del Codice Civile.

4. In caso di irregolarità, oltre alle eventuali conseguenze penali, ai trasgressori saranno contestate le violazioni e irrogate le relative sanzioni ai sensi dell'art. 9.

Art. 9

Sanzioni

1. Le violazioni al presente Regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n.472 e n. 473.

2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica, al responsabile del pagamento di cui all'art. 3 comma 3, la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dall'articolo 16 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997.

3. Per le omesse, incomplete o infedeli dichiarazioni, di cui all'art. 7, commi 2 e 4, da parte del Responsabile della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200% dell'importo dovuto.

4. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 6, comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.



Comune di Cassano all'Jonio

Provincia di Cosenza

Art. 10

Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Art. 11

Rimborsi

1. Nei casi di versamento dell'Imposta di Soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 7.
2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a euro quindici.

Art. 12

Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 13

Funzionario Responsabile dell'imposta

1. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta di Soggiorno è nominato con delibera di Giunta Comunale.



Comune di Cassano all'Jonio

Provincia di Cosenza

2. Il Funzionario Responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo, predispone e adotta i conseguenti atti.

Art. 14

Disposizioni finali e transitorie

1. Si intendono abrogate tutte le precedenti previsioni normative in contrasto con il presente regolamento.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge in materia, nonché il Regolamento generale delle entrate.



Comune di Cassano all'Jonio

Provincia di Cosenza

APPENDICE

TARIFFE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO ATTUALMENTE IN VIGORE

- Strutture ricettive alberghiere

CLASSIFICAZIONE	IMPOSTA
1 Stella	0,80
2 Stelle	1,35
3 Stelle	1,85
4 Stelle	2,35
5 Stelle	2,50

- Strutture ricettive all'area aperta - Campeggi

CLASSIFICAZIONE	IMPOSTA
1,2,3 Stelle	0,80
4 Stelle	2,00

- Agriturismo, strutture ricettive extralberghiere e del tipo B&B

CLASSIFICAZIONE	IMPOSTA
Tariffa Unica	1,00

LE TARIFFE PER COME INDICATE SONO RIDOTTE DEL 50% NEL PERIODO COMPRESO DALL' 1 OTTOBRE AL 31 MARZO (BASSA STAGIONE).